





ANTONIO ARCIERO
Avvocato

MILANO – Via Vincenzo Monti n° 8 – C.A.P. 20123

Tel. 351/7763081 – mail: info@avvocatoantonioarciero.it – PEC: antonio.arciero@milano.pecavvocati.it
sito web: www.avvocatoantonioarciero.it -   [AvvocatoAntonioArciero](https://www.linkedin.com/company/AvvocatoAntonioArciero)

Spett.le

MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione centrale per gli Affari Generali

e per il Personale della Polizia di Stato

Servizio contenzioso e affari legali

Servizio concorsi

Servizio Ispettori

CON URGENZA

A mezzo PEC:

gabinetto.ministro@pec.interno.it

mininterno.attigiudiziari@pec.interno.it

ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

dipps035.0500@pecps.interno.it

dipps035.0601@pecps.interno.it

dipps035.0300@pecps.interno.it

dipps035.0200@pecps.interno.it

dipps.035.0800@pecps.interno.it

dipps.0100@pecps.interno.it

OGGETTO: Istanza di notifica per pubblici proclami, in esecuzione dell'ordinanza del TAR Lombardia - Milano, sez. IV, n. 167/2024 Reg. Prov. Pres., adottata nel giudizio n° 327/2024 Reg. Ric., attraverso la pubblicazione sul sito *web* della Polizia di Stato di un sunto del ricorso per motivi aggiunti proposto dall'Assistente Capo della Polizia di Stato, Sig. Marcello RIVETTI, C.F. RVTMCL74E22F839A, nonché

degli estremi della suddetta ordinanza, con l'indicazione nominativa dei vincitori del concorso per la copertura di n. 50 posti di vice ispettore tecnico del ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato nel settore motorizzazione, indetto con Decreto del Capo della Polizia di Stato del 28.06.2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Speciale "concorsi ed esami" dell'8.07.2022.

Il sottoscritto Avv. **Antonio ARCIERO** (C.F. RCRNTN85P02G838H), in qualità di difensore e procuratore dell'Assistente Capo della Polizia di Stato **Marcello RIVETTI**, C.F. RVTMCL74E22F839A, nel processo amministrativo n° 327/2024 Reg. Ric., da lui instaurato contro il Ministero dell'Interno presso il TAR della Lombardia, in virtù di procura speciale depositata nel medesimo procedimento,

PREMESSO CHE

- **In data 24.04.2024, il TAR Lombardia – Milano, sez. IV, nel giudizio n. R. G. 327/2024, ha adottato l'ordinanza n. 167/2024, con la quale è stato disposto che:**

“Ritenuto, in analogia con quanto disposto dal Tribunale con provvedimento n.251 del 2024 in relazione al ricorso introduttivo:

- *che è necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i vincitori del concorso inseriti nella graduatoria approvata in data 6.4.2023, i quali potrebbero essere danneggiati in caso di accoglimento del ricorso;*

- *che sussistono i presupposti di cui agli artt. 49 c. 3 e 41 comma 4 cod.proc.amm. per autorizzare la notificazione per pubblici proclami del ricorso stante il numero di controinteressati;*

- *che la notificazione per pubblici proclami del ricorso in epigrafe dovrà avvenire con le seguenti modalità:*

A) pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Polizia di Stato dal quale risulti:

1) *l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;*

2) *il nome e cognome della parte ricorrente e l'indicazione dell'Amministrazione intimata;*

3) *gli estremi del provvedimento impugnato e un sunto dei motivi di ricorso;*

4) *l'indicazione dei controinteressati, individuati come i vincitori del concorso per la copertura di n. 50 posti di vice ispettore tecnico del ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato nel settore motorizzazione, indetto con Decreto del Capo della Polizia di*

Stato del 28.06.2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Speciale “concorsi ed esami” dell’8.07.2022;

5) *l’indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;*

6) *l’indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami”.*

- **La Polizia di Stato è tenuta, sua volta, a rilasciare alla parte ricorrente un’attestazione relativa all’avvenuta pubblicazione** dei dati innanzi indicati e a non rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, l’avviso di cui sopra.

- **Il TAR ha disposto che la pubblicazione dovrà essere effettuata**, pena l’improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, ovvero **entro e non oltre la data del 4.05.2024**, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di 5 (cinque) giorni dall’adempimento.

PRECISATO CHE

1) Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per Lombardia - Milano, sez. IV e giudizio n. R. G. 327/2024.

2) Nome e cognome della parte ricorrente e l’indicazione dell’Amministrazione intimata: l’Assistente Capo della Polizia di Stato, Sig. Marcello RIVETTI, Codice Fiscale: RVTMCL74E22F839A, e il Ministero dell’Interno.

3) Gli estremi del provvedimento impugnato e un sunto dei motivi di ricorso:

3.a Provvedimenti impugnati con motivi aggiunti:

- del provvedimento n. 333/Isp./II/Mob./101031, adottato in data 22.02.2024 dal Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del personale della Polizia di Stato, Servizio Ispettori, notificato a mani proprie in data 05.03.2024, mediante il quale, si rigettava, in parte, l’istanza di accesso agli atti presentata in data 05.02.2024;

- del Decreto di dimissione dal 4° corso di formazione per la nomina a Vice Ispettore tecnico della Polizia di Stato, adottato in data 26.01.2024 dal Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del personale della Polizia di Stato, Servizio Ispettori, notificato a mani proprie

in data 21.02.2024, mediante il quale il ricorrente è stato dimesso dal suddetto corso;

3.b Sunto dei motivi del ricorso per motivi aggiunti:

1. ILLEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI DINIEGO DELL'ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI DEPOSITATA IN DATA 5.02.2024 PER VIOLAZIONE DELL'ART. 22 DELLA L. N. 241/1990.

In merito alla richiesta di conoscere i criteri sussidiari adottati dall'Amministrazione resistente nell'assegnazione delle sedi di servizio, rinviandosi a tutto quanto già eccepito nel ricorso principale, in questa sede si precisa esclusivamente che **l'Amministrazione resistente ha confermato l'insussistenza nel caso di specie di criteri sussidiari a quello della graduatoria, fornendo in tal modo una prova certa in ordine ai profili di illegittimità rilevati nel ricorso introduttivo.**

L'illegittimità che si rileva per la prima volta nel presente ricorso per motivi aggiunti, invece, riguarda il provvedimento di diniego adottato sull'istanza presentata dal ricorrente, con cui si chiedeva di accedere a tutte le ricevute di acquisizione delle preferenze per le sedi di assegnazione espresse da tutti i frequentatori del 4° corso di formazione per Vice Ispettori Tecnici della Polizia di Stato del settore motorizzazione.

L'Amministrazione resistente, infatti, non ha evaso la richiesta di ostensione delle preferenze per le sedi di assegnazione espresse da tutti i frequentatori del predetto corso di formazione, con una motivazione del tutto avulsa dal contesto, che integra una mera clausola di stile.

È palese, infatti, che l'istanza del ricorrente fosse strettamente funzionale alla tutela della situazione giuridica, differenziata e qualificata, di cui era titolare.

Soltanto conoscendo le preferenze espresse dagli altri frequentatori del corso in ordine all'assegnazione delle sedi di servizio, infatti, sarebbe possibile per il ricorrente (e anche per Codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo) verificare se l'assegnazione delle sedi di servizio nei confronti dei frequentatori del 4° Corso per Vice Ispettori Tecnici sia realmente avvenuta secondo criteri oggettivi e applicati unanimente nei confronti di tutti i frequentatori.

Tale circostanza è ancora più stringente alla luce di quanto riconosciuto dall'Amministrazione resistente in merito alla mancata previsione di criteri sussidiari rispetto a quello dell'ordine di graduatoria.

2. ILLEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI DIMISSIONE DEL RICORRENTE DAL CORSO DI FORMAZIONE PER ECCESSO DI POTERE

(TRAVISAMENTO DEI FATTI, DIFETTO DI COMPLETEZZA DELL'ISTRUTTORIA E MANIFESTA ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE) E PER VIOLAZIONE DI LEGGE (VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EFFICACIA, EFFICIENZA E IMPARZIALITÀ DI CUI ALL'ART. 1 DELLA L. 241/1990 E DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DI CUI ALL'ART. 97 COST.).

Il ricorrente, pertanto, si è visto costretto a rinunciare alla qualifica di Vice Ispettore Tecnico, da lui conseguita con impegno e sacrificio, essendo del tutto impossibilitato a trasferirsi stabilmente presso la località di Torino (TO), in quanto ha radicato da molto tempo, insieme alla propria moglie e ai due figli in età scolare, la sua vita lavorativa e familiare presso il Comune di Milano (MI).

Consapevole di aver subito una grave lesione dei propri interessi giuridici, dunque, **il Sig. Marcello RIVETTI ha rinunciato con riserva alla sede assegnatagli**, precisando espressamente che la propria decisione fosse motivata esclusivamente dall'impossibilità di raggiungere la sede di Torino (TO), **e non ha proposto le dimissioni**, come erroneamente affermato nel decreto che qui si impugna.

Inoltre, essendo pienamente consapevole dell'assoluta carenza di Vice Ispettori Tecnici del settore Motorizzazione presso gli Uffici della Polizia di Stato ubicati nella provincia di Milano (MI), **il ricorrente**, contestualmente al suo atto di rinuncia con riserva, **si è immediatamente reso disponibile a prendere servizio presso qualunque sede ubicata in provincia di Milano (MI)**, nell'ipotesi in cui la Amministrazione resistente avesse ravvisato esigenze di servizio.

L'Amministrazione resistente, infatti, ben avrebbe potuto attendere gli esiti del giudizio instaurato davanti a Codesto Ecc.mo TAR, prima di procedere alla notifica del Decreto di dimissioni, evitando di rendere immediatamente efficace un **provvedimento consequenziale e ulteriore, che potrebbe essere senz'altro essere travolto all'esito del processo amministrativo.**

In tal modo, **la medesima Amministrazione**, in attesa della definizione del giudizio di merito, **avrebbe avuto anche la possibilità di utilizzare una risorsa preziosa ormai perfettamente formata.**

Non tenendo conto della riserva espressa nell'atto di rinuncia e della successiva proposizione del ricorso giurisdizionale, dunque, l'Amministrazione resistente ha senz'altro emanato (e successivamente reso efficace mediante la sua notifica) un provvedimento viziato sotto i molteplici profili.

4) L'indicazione dei controinteressati, individuati come i vincitori del concorso per la copertura di n. 50 posti di vice ispettore tecnico del ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato nel settore motorizzazione, indetto con Decreto del Capo della Polizia di Stato del 28.06.2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Speciale "concorsi ed esami" dell'8.07.2022.

Tale graduatoria con l'elenco dei nominativi dei controinteressati è allegata al presente atto ed è raggiungibile al seguente indirizzo web:

<https://www.poliziadistato.it/statics/39/graduatoria-50-visp-tec-motorizzazione.pdf>

Il ricorso introduttivo è stato già notificato, a mezzo posta, al Sig. Cristiano GAMBELLI, nato ad Ancona (AN) il 05/06/1971 e residente ad Ancona (AN) in Via Orsini n° 8 (C.F. GMBBCST71H05A271Q) quale controinteressato.

5) Lo svolgimento del giudizio può essere seguito consultando il sito www.giustiziaamministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. n. 327/2024) nella sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "TAR Lombardia - Milano" della sezione "TAR" accessibile dall'home page del sito sopra indicato.

6) L'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami: ordinanza del TAR Lombardia - Milano, sez. IV, n. 167/2024 Reg. Prov. Pres., adottata nel giudizio n. R. G. 327/2024, che, a pag. 1, autorizza la notificazione per pubblici proclami del ricorso.

CONSIDERATO CHE

il sottoscritto Avvocato, con il presente atto, intende assolvere, come in effetti assolve, ad ogni effetto di legge, alle disposizioni impartite dal TAR della Lombardia, sede di Milano, IV Sezione, a mezzo dell'ordinanza n° 167/2024 Reg. Prov. Pres. del 24.04.2024,

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

lo scrivente Avvocato, in puntuale esecuzione della citata ordinanza, INVITA e DIFFIDA il Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in persona del suo legale rappresentate *pro-tempore*, a dare puntuale e corretta esecuzione dell'ordinanza collegiale n° 167/2024 Reg. Prov. Pres. del TAR della Lombardia, sede di Milano, Sezione IV, pubblicata in data 24.04.2024, e, per l'effetto, a pubblicare sul proprio sito web (<https://www.poliziadistato.it/>) ovvero negli appositi spazi a tal uopo dedicati sul sito informatico della predetta Amministrazione resistente, **un avviso contenente tutte le informazioni riportate nel presente atto entro e non oltre la data**

del 2.05.2024.

Si allegano i seguenti documenti di cui si chiede la pubblicazione unitamente al presente atto:

- ordinanza del TAR Lombardia - Milano, sez. IV, n. 167/2024, adottata in data 24.04.2024 nell'ambito del giudizio n. R.G. 327/2024;
- ricorso per motivi aggiunti al ricorso per motivi aggiunti depositato dinanzi al T.A.R. Lombardia - Milano, sez. IV, in data 23.04.2024, nell'ambito del giudizio n° 327/2024 Reg. Ric.;
- elenco dei nominativi dei controinteressati, risultante dalla graduatoria definitiva dei vincitori del concorso pubblicata sul sito web istituzionale della Polizia di Stato in data 6.04.2023.

Si chiede, inoltre, di provvedere, entro la medesima data del 2.05.2024, in esecuzione della stessa ordinanza sopra citata, di trasmettere all'indirizzo PEC dello scrivente Avvocato (antonio.arciero@milano.pecavvocati.it) un'attestazione dell'avvenuta pubblicazione dell'avviso sopra indicato e dei documenti allegati al presente atto.

Con l'espressa avvertenza che, **in mancanza di ottemperanza e/o mancata risposta alla presente istanza, entro e non oltre la data del 2.05.2024, sarà adita la competente autorità giudiziaria** per la tutela dei diritti del ricorrente Sig. Marcello RIVETTI, fermo ed impregiudicato il suo diritto all'eventuale risarcimento del danno subito.

Milano, 26.04.2024

Avv. Antonio ARCIERO